Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Lunedì, 19 aprile 1971** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo. — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

1971

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1970, n. **1431.**

Istituzione in Aden (Repubblica popolare dello Yemen meridionale) di un'ambasciata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita un'ambasciata ad Aden (Repubblica popolare dello Yemen meridionale).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — MORO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 118. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1970, n. **1432.**

Istituzione in Kathmandu (Nepal) di un'ambasciata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita un'ambasciata in Kathmandu (Nepal).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — MORO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 117. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1970, n. **1433.**

Istituzione in Bangui (Repubblica centro africana) di un'ambasciata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita un'ambasciata a Bangui (Repubblica centro africana).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — MORO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 119. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. **1434.**

Reinserimento, a domanda, dei mezzadri, dei coloni e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 32 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante delega al Governo ad emanare norme per il reinserimento dei mezzadri, dei coloni e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

(*Facoltà di optare per l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria*)

I mezzadri, i coloni e gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali, per l'assoggettamento all'obbligo assicurativo di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, facciano valere le condizioni indicate nell'art. 1 della legge medesima e negli articoli 2 e 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, possono, a domanda, ottenere la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Art. 2.

(*Termini per la presentazione ed effetti della domanda*)

Le persone che intendono avvalersi della facoltà prevista al precedente art. 1 devono presentare domanda all'ufficio provinciale per i contributi agricoli unificati competente per territorio entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per coloro i quali iniziano l'attività soggetta all'obbligo assicurativo ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, dopo l'emanazione del presente decreto, il suddetto termine di tre anni decorre dall'inizio dell'attività stessa.

La domanda di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, se accolta, determina il definitivo inserimento dell'interessato nella assicurazione medesima. Gli effetti della domanda decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della sua presentazione.

Il provvedimento di reiezione della domanda è impugnabile, entro trenta giorni dalla sua notificazione, con ricorso alla commissione provinciale di cui all'art. 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Avverso la decisione della commissione provinciale, entro trenta giorni dalla sua notificazione, è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

Art. 3.

(Reddito giornaliero dei mezzadri e coloni ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni)

Ai fini dei contributi e delle prestazioni di cui all'articolo 32, lettera *a*), della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei mezzadri e coloni è determinato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale più rappresentative, in misura pari alla retribuzione media stabilita, per i salariati fissi dell'agricoltura, dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Tale reddito sarà automaticamente modificato in relazione alle variazioni apportate alle retribuzioni medie dei salariati fissi con i decreti ministeriali di cui al citato art. 28. Qualora tali decreti prevedano più classi di retribuzioni medie, il reddito suddetto è parificato alla classe di retribuzione media meno elevata.

Art. 4.

(Contributi base ed integrativi dovuti al fondo pensioni)

I mezzadri, i coloni e gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali, a seguito dell'accoglimento della domanda di cui al precedente art. 2, conseguano l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono tenuti al pagamento del contributo integrativo al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti riferito al reddito di cui al precedente art. 3 nella stessa aliquota posta a carico dei salariati fissi dell'agricoltura.

Il contributo base dovuto al medesimo fondo pensioni, da computarsi sul contributo a carico del concedente di cui all'articolo successivo, è commisurato al reddito suddetto con i criteri indicati nell'art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, in riferimento alla tabella *A* allegata al decreto medesimo.

Art. 5.

(Ripartizione e versamento dei contributi)

Nei confronti dei mezzadri, dei coloni e degli appartenenti ai nuclei familiari che abbiano esercitato la facoltà di cui all'art. 1 e dei rispettivi concedenti, restano ferme le disposizioni della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, per quanto riguarda gli oneri contributivi, la ripartizione del carico relativo, nonchè le procedure previste per la riscossione dei contributi.

I contributi predetti sono devoluti al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

I contributi integrativi di cui all'art. 4 dedotte le quote dovute dai mezzadri, coloni e appartenenti ai rispettivi nuclei familiari e versate dai concedenti ai sensi del primo comma del presente articolo, sono corrisposti direttamente dagli interessati al servizio per i contributi agricoli unificati a mezzo bollettino di conto corrente postale da inviarsi a ciascun lavoratore a cura del servizio medesimo con l'indicazione dell'importo da corrispondere e della relativa causale di versamento.

Il primo versamento si effettua in unica soluzione entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'accoglimento della domanda; ai versamenti successivi si fa luogo entro il termine di 90 giorni dall'inizio dell'anno al quale ciascuno di essi si riferisce. Decorsi i termini anzidetti i contributi dovuti dai mezzadri e coloni saranno riscossi a mezzo ruoli esattoriali in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 6.

(Accreditamento dei contributi)

I contributi di cui all'art. 4 sono accreditati agli interessati, sulla base di apposite certificazioni collettive del servizio per i contributi agricoli unificati, da inviare all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di tre mesi dalla scadenza di ciascun anno.

Tali certificazioni devono contenere l'indicazione del capo della famiglia mezzadrile e colonica alla quale l'iscritto appartiene, nonchè la specificazione dell'importo dei contributi riscossi per ciascun nominativo.

Nel corso dell'anno possono essere rilasciate dal servizio per i contributi agricoli unificati, a richiesta dei singoli lavoratori, certificazioni individuali per consentire l'accreditamento dei contributi afferenti alla frazione di anno già trascorsa, quando ciò sia indispensabile per provare il perfezionamento dei requisiti prescritti per il diritto a pensione.

Qualora l'importo dei contributi riscossi consenta soltanto una copertura parziale dell'anno, l'accreditamento deve essere riferito ai mesi più remoti rispetto al termine dell'anno medesimo. A tale fine il predetto importo sarà suddiviso per la misura unitaria del contributo mensile globale determinato ai sensi dell'art. 4 del presente decreto; la somma eventualmente residuata sarà rimborsata agli aventi diritto con gli interessi al tasso legale maturati all'atto del pensionamento.

Art. 7.

(Utilizzazione dei contributi accreditati nella speciale gestione ai fini del conseguimento della pensione nell'assicurazione generale obbligatoria)

Nei confronti dei coloni, dei mezzadri e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali ottengano l'inserimento nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, i contributi accreditati nella gestione speciale in qualità di colono, mezzadro, o di apparte-

nente ai rispettivi nuclei familiari, fino alla data dalla quale ha effetto l'inserimento, saranno computati per il conseguimento del diritto alla pensione nell'assicurazione generale obbligatoria, in base ai requisiti previsti dalle norme che regolano quest'ultima assicurazione.

In favore dei coloni, dei mezzadri e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali siano già titolari di pensione a carico di una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, i contributi accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per effetto dell'esercizio della facoltà di cui al precedente art. 1 daranno luogo alla liquidazione di un supplemento a norma dell'art. 26 della legge 22 luglio 1966, n. 613.

Art. 8.

(*Determinazione della pensione con il sistema del pro-rata*)

La pensione liquidata a norma dell'articolo precedente è posta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

La determinazione delle quote facenti carico a ciascuna delle anzidette gestioni è effettuata, secondo il sistema del pro-rata, in relazione ai periodi di contribuzione che hanno dato luogo alla pensione, in base alle norme di calcolo vigenti nelle rispettive gestioni.

Art. 9.

(*Trattamenti minimi*)

Gli importi mensili dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate a norma del presente decreto sono pari a quelle dei trattamenti minimi di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria.

L'ammontare dell'integrazione necessaria al conseguimento di tali trattamenti, pari alla differenza fra gli importi di questi ultimi e la somma delle quote di pensione calcolate secondo il sistema del pro-rata, è posta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

La quota di pensione complessivamente gravante sull'assicurazione generale obbligatoria è diminuita della pensione sociale di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Art. 10.

(*Attribuzione alle quote di pro-rata degli aumenti delle pensioni stabiliti dagli articoli 1 e 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488*)

Gli aumenti di cui agli articoli 1 e 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono corrisposti in misura ridotta per effetto della applicazione agli aumenti stessi, delle percentuali in base alle quali sono state determinate le quote di pensione gravanti sull'assicurazione generale obbligatoria e sulla gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Art. 11.

(*Quote di maggiorazione per familiari a carico*)

Sulle pensioni liquidate a norma del presente decreto le quote di maggiorazione di cui all'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono dovute nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 46, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Le quote di maggiorazione predette sono a completo carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — DONAT-CATTIN — REALE — FERRARI AGGRADI — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 124. — CARUSO

LEGGE 3 marzo 1971, n. **153.**

Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione di quanto previsto dal testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, il Ministero degli affari esteri promuove ed attua all'estero iniziative scolastiche, nonchè attività di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali, a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti emigrati.

Art. 2.

Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative scolastiche e le attività di assistenza scolastica previste dall'articolo 1, istituisce:

a) classi o corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare l'inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei paesi di immigrazione;

b) corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per i congiunti di lavoratori italiani che frequentino nei paesi di immigrazione le scuole locali corrispondenti alle scuole italiane elementare e media;

c) corsi speciali annuali per la preparazione dei lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di idoneità e di licenza di scuola italiana elementare e media;

d) corsi di scuola popolare per lavoratori italiani;

e) scuole materne e nidi di infanzia.

I lavoratori italiani ed i loro congiunti possono fruire all'estero di tutte le provvidenze scolastiche ed integrative della scuola previste e, per quanto possibile, analoghe a quelle contemplate dalla legislazione vigente in Italia, anche per quanto riguarda refezioni scolastiche, borse di studio, trasporti e pre-interdoposcuola.

Art. 3.

Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative di formazione e perfezionamento professionale previste all'articolo 1, istituisce:

a) corsi di integrazione ed aggiornamento della istruzione di base;

b) corsi di preparazione tecnico-professionale;

c) corsi di insegnamento pratico della lingua locale diretti a favorire l'accesso dei lavoratori italiani e dei loro congiunti all'ambiente di lavoro ed ai corsi stranieri che perseguano scopi di formazione professionale.

Art. 4.

I programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio delle classi, corsi e scuole di cui all'articolo 2 sono stabiliti con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

Ogni altra disposizione per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 e dalle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 3 è adottata con provvedimento da emanarsi dal Ministro per gli affari esteri, d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione.

I profili professionali, i programmi di formazione e di perfezionamento professionale, le norme relative agli attestati di qualifica anche ai fini della legge 14 novembre 1967, n. 1146, e tutte le altre disposizioni che si rendano necessarie per l'attuazione di quanto previsto dalla lettera *b*) dell'articolo 3, sono stabiliti con provvedimenti del Ministero degli affari esteri da emanarsi di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Ministro per la pubblica istruzione qualora si tratti di iniziative che abbiano anche contenuto didattico-culturale.

Salvo varianti rese necessarie dalle particolari esigenze contemplate nella presente legge, le disposizioni emanate in base ai precedenti commi devono conformarsi a quelle vigenti nel territorio della Repubblica.

Art. 5.

I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo finale di studio scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono ottenerne l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio italiani a condizione che sostengano una prova integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri.

Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producano l'attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 2, ovvero siano in possesso di un titolo di studio straniero che comprenda la lingua italiana tra le materie classificate.

I provveditori agli studi, accertate le condizioni previste nei precedenti commi, rilasciano il documento comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per gli affari esteri.

I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione professionale possono ottenerne l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con titoli di studio finali italiani a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero da una apposita commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, composta di 7 membri, uno dei quali designato dal Ministero degli affari esteri.

Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal provveditore agli studi al quale è stata presentata la domanda dall'interessato.

I programmi e le modalità di svolgimento delle prove sono stabiliti con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri.

Il documento comprovante l'equipollenza è rilasciato dal provveditore agli studi.

La validità in Italia di attestati di qualifica professionale acquisiti all'estero da lavoratori italiani o loro congiunti emigrati, diversi da quelli considerati nel terzo comma del precedente articolo 4, è concessa sulla base di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da emanarsi d'intesa con il Ministro per gli affari esteri e sentito il Ministro per la pubblica istruzione ove si tratti di questioni rientranti anche nella sua competenza. Il documento comprovante l'estensione della validità è rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Gli interessati dovranno esibire un attestato della autorità consolare comprovante la condizione di lavoratori italiani o loro congiunti emigrati.

Art. 6

A favore delle iniziative scolastiche e di assistenza scolastica nonchè di formazione e perfezionamento professionali, assunte da enti, associazioni, comitati e scuole locali, che perseguano i fini della presente legge ed integrino in modo idoneo l'azione diretta del Ministero degli affari esteri, il Ministero stesso ha facoltà di concedere contributi in denaro, libri, materiale didattico e di laboratorio, e di assegnare personale di ruolo e non di ruolo, come previsto ai successivi articoli 7 e 9.

Art. 7.

Per l'attuazione dei fini previsti dalla presente legge si provvede mediante l'impiego di un'aliquota dei presidi e professori di scuole secondarie di primo e secondo grado, degli ispettori scolastici, dei direttori didattici, degli insegnanti elementari e delle insegnanti di scuola materna dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, messi a disposizione del Ministero degli affari esteri nei limiti e secondo le modalità previste dal testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, dalla legge 6 ottobre 1962, n. 1546, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, di attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 891.

Al personale suddetto si applicano le stesse norme sullo stato giuridico ed economico vigenti per il per-

sonale di ruolo assegnato dal Ministero degli affari esteri alle istituzioni scolastiche e culturali all'estero in base ai provvedimenti legislativi sopracitati.

Art. 8.

Il personale di ruolo che debba prestare servizio all'estero in applicazione della presente legge e del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è destinato con decreto del Ministro per gli affari esteri previo nulla osta del Ministero da cui dipende.

Il personale anzidetto destinato all'estero secondo le modalità di cui al precedente comma è collocato fuori ruolo per il tempo durante il quale esercita le funzioni previste dalle citate leggi, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro.

Il collocamento fuori ruolo degli insegnanti elementari e di scuola materna è disposto con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, previa emanazione di analogo provvedimento da parte del competente provveditore agli studi.

Lo stipendio e gli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, continuano ad essere corrisposti al personale anzidetto dalla amministrazione di appartenenza fino al perfezionamento del decreto di destinazione all'estero.

Art. 9.

Qualora non fosse possibile od opportuno utilizzare il personale insegnante di ruolo di cui al precedente articolo 7, il Ministero degli affari esteri ha la facoltà di assumere insegnanti incaricati o supplenti scelti tra coloro che siano in possesso del prescritto titolo di studio od abbiano comprovata esperienza specifica, siano forniti, possibilmente, del requisito della cittadinanza italiana e abbiano conoscenza della lingua locale o almeno di una delle principali lingue straniere.

Detto personale è compreso nel contingente di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, e la determinazione del trattamento economico viene effettuata con le modalità previste dall'articolo 11 della legge medesima.

Art. 10.

Ai fini del concorso a posti di ruolo e del conferimento delle supplenze e degli incarichi in Italia, le normali valutazioni dei titoli di servizio stabilite per il personale insegnante non di ruolo nelle scuole statali di pari ordine in Italia si intendono raddoppiate in favore del personale insegnante non di ruolo di cui all'articolo 9 della presente legge.

La norma di cui al precedente comma si applica anche per il servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

La speciale valutazione di cui al primo comma è riconosciuta se per il servizio prestato sia stata attribuita la qualifica dalla competente autorità scolastica italiana di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215. Essa è riconosciuta altresì, ed alle stesse condizioni, al personale insegnante non di ruolo di cui all'articolo 19, ultimo comma, del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, assegnato alle scuole governative italiane all'estero, o in servizio all'estero presso scuole italiane legalmente riconosciute o parificate, nonchè in scuole che ricevono contributi dal Ministero degli affari esteri, sempre che queste ultime svolgano interamente i programmi previsti per le corrispondenti scuole statali italiane all'estero.

Art. 11.

Le prestazioni professionali del personale docente e non docente che comportino solamente un esiguo numero settimanale di ore lavorative o un rapporto non continuativo di lavoro e che si rendessero necessarie per la attuazione delle iniziative di cui ai precedenti articoli 2 e 3, debbono essere autorizzate dal Ministero degli affari esteri.

Con le medesime autorizzazioni saranno determinate le retribuzioni da corrispondere in valuta locale al personale assunto sul posto per il disimpegno delle suddette prestazioni, avendo riguardo alla quantità delle prestazioni stesse e alle retribuzioni corrisposte in analoghi casi nelle scuole pubbliche locali.

Gli oneri derivanti da dette assunzioni saranno posti a carico delle spese generali di funzionamento delle iniziative scolastiche e di formazione e perfezionamento professionali.

Art. 12.

Sono messi a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare, coordinare e vigilare le istituzioni di cui agli articoli 2, 3 e 6 della presente legge fino a 20 funzionari, ispettori centrali, presidi, professori delle scuole secondarie, ispettori scolastici, direttori didattici e insegnanti elementari e di scuola materna, appartenenti ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione. Ad essi si applicano le norme contenute nell'articolo 3 e nell'articolo 18, quarto comma, del testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni.

Art. 13.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 2301, 2302, 2303, 2305 e 2619 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1970 e di quelli corrispondenti degli anni successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1971

SARAGAT

COLOMBO — MORO —
FERRARI AGGRADI — MISASI
— DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 9 aprile 1971, n. **154.**

Modifiche relative all'espletamento degli scrutini per il conferimento delle promozioni ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, limitatamente alle vacanze formatesi sino alla data del 31 dicembre 1969.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai fini del conferimento delle promozioni per scrutinio ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, relativamente alle vacanze formatesi sino alla data del 31 dicembre 1969, la commissione centrale di scrutinio presso il Ministero di grazia e giustizia, di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive modificazioni, può procedere al contemporaneo espletamento di tutti gli scrutini ai quali ciascun funzionario partecipa, formando separate graduatorie per ciascun anno al quale le vacanze si riferiscono.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Catania, addì 9 aprile 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1971, n. **155.**

Modificazioni alle piante organiche dei magistrati di alcuni uffici giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le piante organiche del personale della Magistratura contenute nelle tabelle *B*, *C* e *D* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni;

Riconosciuta la necessità di adeguare alle accresciute esigenze di servizio l'organico dei consiglieri della corte di appello di Milano elevandone il numero da 66 a 79;

Constatato che per reperire i posti necessari si rende indispensabile ridurre gli organici di alcuni uffici giudiziari;

Visto il parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 7 gennaio 1971;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

Le tabelle *B*, *C* e *D* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, sono modificate — per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono — come dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 131. — CARUSO

ALLEGATO *A*

Magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti d'appello

SEDI	Magistrati giudicanti			Pubblico ministero		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consiglieri	Procuratore generale	Avvocato generale	Sostituti procuratori generali
(*Omissis*)						
Milano	1	18	79	1	1	13
TOTALE . . .	23	174	736	23	14	149

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
COLOMBO

ALLEGATO *B*

Magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali

SEDI	Magistrati giudicanti				Pubblico ministero		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consigliere istruttore	Giudici	Procuratore della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti procuratori della Repubblica
(*Omissis*)							
Acqui Terme . . .	1	—	—	3	1	—	1
Crema	1	—	—	3	1	—	1
Sant'Angelo dei Lombardi	1	—	—	3	1	—	1
Sulmona	1	—	—	3	1	—	1
TOTALE . . .	159	313	12	2146	159	13	504

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
COLOMBO

ALLEGATO *C*

Magistrati addetti alle preture

SEDI	Magistrati di appello in funzioni di pretore	Magistrati di tribunale aggiunti giudiziari e uditori in funzioni di pretore
(*Omissis*)		
Bologna	2	18
Bolzano	1	5
Imola	—	2
Milano	4	98
Palermo	3	23
Roma	6	127
TOTALE	117	1743

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1971, n. **156.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Ferrara ad acquistare due appezzamenti di terreno.

N. 156. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Ferrara viene autorizzata ad acquistare due appezzamenti di terreno siti in Ferrara, rione Santo Spirito, sulla prosecuzione di via Machiavelli, al prezzo complessivo di L. 56.327.000.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 122. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1971, n. **157.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia cosentina.

N. 157. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia cosentina, con sede in Cosenza.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 126. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1971.

Istituzione della sezione doganale di Firenze-Campo di Marte.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che determina la sede, la classe, le facoltà di ciascuna dogana, nonchè le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci, modificato, da ultimo, con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 694;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1942 e successive modificazioni, riguardante la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali;

Ritenuta la necessità di istituire una sezione doganale a Firenze-Campo di Marte;

Decreta:

E' istituita la sezione doganale di Firenze-Campo di Marte dipendente dalla dogana di Firenze.

Alla predetta sezione doganale saranno attribuite dalla competente direzione della circoscrizione doganale, le facoltà di cui all'art. 3 del regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484.

Roma, addì 30 marzo 1971

Il Ministro: PRETI

(3667)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1971.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Foligno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Foligno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio-decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Foligno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Foligno (Perugia), ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, lettera *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Foligno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Foligno (Perugia), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, numero 707, e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(3925)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della commissione consultiva per i problemi dei trasporti nel settore dell'emigrazione;

Determina:

1) Le disposizioni riguardanti i noli massimi da applicarsi per il trasporto degli emigranti di cui alla « Determinazione » in data 29 luglio 1967 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 203 in data 14 agosto 1967, sono confermate per il periodo 1° maggio-31 agosto 1971.

2) Il primo comma del punto 4) della « Determinazione » in data 29 luglio 1967, sopra citata, viene sostituito dal seguente: per le navi « Augustus », « Giulio Cesare », « Donizetti », « Verdi », « Rossini », « Galileo Galilei », « Guglielmo Marconi », « Africa », « Europa », « Federico C. », « Eugenio C. » e « Achille Lauro », riconosciute di categoria superiore, potrà essere esatto, oltre ai noli di cui al punto 1), un supplemento nella misura di Lit. 5000, per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti.

Roma, addì 15 aprile 1971

Il direttore generale: PINNA CABONI

(3934)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di diritto costituzionale italiano e comparato e di statistica economica presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, sono vacanti le cattedre di diritto costituzionale italiano e comparato e di statistica economica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3883)

Vacanza delle cattedre di economia delle aziende di credito, economia delle aziende industriali, economia delle aziende commerciali, economia aziendale e di storia economica presso la facoltà di economia e commercio della Università commerciale « L. Bocconi » di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano, sono vacanti le cattedre di economia delle aziende di credito, economia delle aziende industriali, economia delle aziende commerciali, economia aziendale e di storia economica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3882)

Autorizzazione all'istituto « Maestre pie Venerini » di Roma ad acquistare due immobili

Con decreto del prefetto di Roma, in data 25 novembre 1970, l'istituto « Maestre pie Venerini », con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare due immobili del periziato valore di L. 1.969.000 (unmilionenovecentosessantanovemila), siti in Urbino, località Cal Mazzanti.

(3624)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione dell'Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori

Con decreto in data 18 marzo 1971 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è stata approvata la costituzione dell'Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori, promossa dall'Unione coltivatori italiani, e ne è stato approvato lo statuto.

(3617)

Costituzione del patronato dell'Associazione cristiana artigiani italiani

Con decreto in data 18 marzo 1971 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è stata approvata la costituzione del patronato dell'Associazione cristiana artigiani italiani (A.C.A.I.) promossa dal Centro nazionale dell'artigianato, Associazione cristiana artigiani italiani, e ne è stato approvato lo statuto.

(3618)

Sostituzione del commissario liquidatore della « Società cooperativa artigiana, idraulica e affini - S.C.A.I.A. », con sede in Cremona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 22 marzo 1971, il geom. Mario Signori è stato nominato commissario liquidatore della « Società cooperativa artigiana, idraulica e affini - S.C.A.I.A. », con sede in Cremona, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dottor Michele Potenza.

(3619)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Clainese », con sede in Claino con Osteno.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 22 marzo 1971, il dott. Corrado Canzano è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Clainese », con sede in Claino con Osteno (Como), in liquidazione ex art. 2544 del codice civile, in sostituzione del rag. Salvatore Pagani.

(3620)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa consumo aziendale « Arno », con sede in Oggiono.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 22 marzo 1971, il dott. Corrado Canzano è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa consumo aziendale « Arno », con sede in Oggiono (Como), in liquidazione ex art. 2544 del codice civile, in sostituzione del dottor Gian Giacomo Corno che ha rinunciato all'incarico.

(3621)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Primavera 62 », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 22 marzo 1971, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Primavera 62 », con sede in Roma, è stata prorogata fino al 30 agosto 1971.

(3622)

Scioglimento, senza nomina di commissari liquidatori, di trentanove società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edil. « Domus Clara », con sede in Bologna, costituita per rogito Borsci in data 1° ottobre 1964, rep. 11047;

2) edil. « Campobianco », con sede in Bologna, costituita per rogito Borsci in data 2 aprile 1964, rep. 9197;

3) edil. « S. Cristoforo », con sede in Bologna, costituita per rogito Bonoli in data 10 marzo 1965, rep. 10561;

4) « Arci », con sede in Bologna, costituita per rogito Chiossi in data 13 maggio 1962, rep. 12995/1935;

5) edil. « A.C.L.I. Pratogrande », con sede in Minerbio (Bologna), costituita per rogito Stame in data 11 luglio 1962, repertorio 24759;

6) « Famiglia produttori agricoli Pizzano », con sede in Monterenzio (Bologna), costituita per rogito Sassoli in data 28 ottobre 1961, rep. 49740;

7) edil. « Madonna del Poggio tra i soci delle Associazioni cristiane lavoratori italiani A.C.L.I. e simpatizzanti di Madonna del Poggio ed altre località della provincia di Bologna », con sede in Madonna del Poggio di S. Giovanni di Persiceto (Bologna), costituita per rogito Mattioli in data 31 gennaio 1962, rep. 17283;

8) edil. « San Lazzaro », con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna), costituita per rogito Baravelli in data 14 aprile 1964, rep. 21862;

9) edil. « Montebello », con sede in Ferrara, costituita per rogito Tinebra in data 15 ottobre 1965, rep. 16077;

10) edil. « Astra », con sede in Ferrara, costituita per rogito Sotgiu in data 13 febbraio 1963, rep. 46377;

11) edificatrice « La Capanna », con sede in Ferrara, costituita per rogito Sotgiu in data 18 gennaio 1963, rep. 46228;

12) « Progresso di Pontelagoscuro », con sede in Pontelagoscuro (Ferrara), costituita per rogito Guirini in data 7 luglio 1945, rep. 8117/5521;

13) « Unità proletaria di S. Martino Ferrarese », con sede in S. Martino (Ferrara), costituita per rogito Guirini in data 22 luglio 1945, rep. 8139/5535;

14) « Del Popolo », con sede in Monestirolo (Ferrara), costituita per rogito Guirini in data 12 luglio 1945, rep. 8126/5529;

15) edil. « Aurora », con sede in Mesola (Ferrara), costituita per rogito Tinebra in data 28 marzo 1964, rep. 14151;

16) « Alimentare Sandolese », con sede in Sandolo (Ferrara), costituita per rogito Risso in data 15 febbraio 1946, rep. 6214/2974;

17) edil. « Libertas fra i dipendenti dell'INPS », con sede in Forlì, costituita per rogito Bolognesi in data 15 novembre 1956, rep. 24449;

18) « Industrie boschive fra reduci, combattenti ed altri della parrocchia di Bagno di Romagna », con sede in Bagno di Romagna (Forlì), costituita per rogito Pini in data 27 novembre 1946, rep. 3386;

19) edil. « U Cesena », con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Gallo in data 12 febbraio 1964, rep. 4212;

20) edil. « Sesta Cesena », con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Gallo in data 20 febbraio 1963, rep. 2887;

21) edil. « Seconda Cesena », con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Gallo in data 15 febbraio 1963, rep. 2865;

22) edil. « N Cesena », con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Ricchi in data 14 dicembre 1963, rep. 41215;

23) edil. « Casa Nostra », con sede in Portico e San Benedetto (Forlì), costituita per rogito Ferri in data 9 marzo 1964, rep. 1275/699;

24) « Agricola produttori e allevatori di Montemirabello di Predappio », con sede in Predappio Alta (Forlì), costituita per rogito Zambelli in data 22 maggio 1965, rep. 23498;

25) edificatrice « Centotrentuno », con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 20 dicembre 1963, repertorio 10677/3998;

26) edil. « Franca », con sede in Modena, costituita per rogito Brancaccio in data 19 febbraio 1964, rep. 6732.

27) edil. « Alpe », con sede in Modena, costituita per rogito Ferraresi in data 15 marzo 1958, rep. 3005/1131;

28) edificatrice « Valentina », con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 26 giugno 1963, rep. 10166/3793;

29) edil. « Primavera », con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 7 febbraio 1963, rep. 9674/3606;

30) edil. « Roberta », con sede in Modena, costituita per rogito Brancaccio in data 30 gennaio 1964, rep. 6605;

31) edil. « Fra mutilati e invalidi di guerra », con sede in Castelfranco Emilia (Modena), costituita per rogito Ansaldi in data 10 giugno 1962, rep. 129866/7203;

32) « Stalla sociale Alba », con sede in Rovereto di Novi (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 21 settembre 1962, rep. 9284/3446;

33) « Casearia San Vincenzo di Montorso », con sede in Montorso di Pavullo nel Frignano (Modena), costituita per rogito Cortelloni in data 27 aprile 1967, rep. 15775/8717;

34) edil. « Olubra », con sede in Castelsangiovanni (Piacenza), costituita per rogito Tagliaferro in data 20 dicembre 1965, rep. 16320;

35) « Parva Domus », con sede in Ravenna, costituita per rogito Bandini in data 21 settembre 1964, rep. 19772;

36) « Ravennate artigiana magliaie - C.R.A.M. », con sede in Bagnacavallo (Ravenna), costituita per rogito Conte in data 28 luglio 1961, rep. 1616;

37) edil. « Lamone », con sede in Faenza (Ravenna), costituita per rogito Vicini in data 1° agosto 1963, rep. 3227;

38) edil. « I Ferrovieri », con sede in Faenza (Ravenna), costituita per rogito Vicini in data 17 settembre 1963, rep. 3273;

39) edil. « A.C.L.I. Casa », con sede in Fusignano (Ravenna), costituita per rogito Zironi in data 21 maggio 1962, rep. 29471.

(3623)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE SPECIALI

Bollettino ufficiale della « Lotteria di Agnano »
(Manifestazione 4 aprile 1971)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Napoli il 4 aprile 1971 ed esito del « Gran Premio della Lotteria » svoltosi all'Ippodromo di Agnano, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati:

A) Primi premi: biglietti venduti estratti abbinati ai nomi dei cinque cavalli classificati nell'ordine primo, secondo, terzo, quarto e quinto nel « Gran Premio della Lotteria » svoltosi il 4 aprile 1971 all'Ippodromo di Agnano, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie L n. 87885:
L. 150.000.000 abbinato al cavallo Une De Mai.
2) Biglietto serie T n. 56401:
L. 75.000.000 abbinato al cavallo Barbablù.
3) Biglietto serie A n. 90839:
L. 50.000.000 abbinato al cavallo Murray Mir.
4) Biglietto serie V n. 30885:
L. 30.000.000 abbinato al cavallo Gun Runner.
5) Biglietto serie C n. 92790:
L. 20.000.000 abbinato al cavallo Bertina.

B) Premi abbinati agli altri cavalli iscritti alla corsa « Gran Premio della Lotteria » aventi diritto ciascuno al premio di L. 5.000.000:

1) Bigl. serie	A	n. 43526		9) Bigl. serie	O	n. 61519
2) » »	A	» 58235		10) » »	O	» 81068
3) » »	C	» 42594		11) » »	O	» 93071
4) » »	C	» 93659		12) » »	S	» 57168
5) » »	E	» 02881		13) » »	U	» 92713
6) » »	E	» 09510		14) » »	AC	» 18111
7) » »	E	» 47070		15) » »	AC	» 28347
8) » »	G	» 52004				

C) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie L n. 87885 vincente il primo premio . . . . . L. 1.500.000
2) al venditore del biglietto serie T n. 56401 vincente il secondo premio . . . . . » 1.000.000
3) al venditore del biglietto serie A n. 90839 vincente il terzo premio . . . . . » 750.000
4) al venditore del biglietto serie V n. 30885 vincente il quarto premio . . . . . » 500.000
5) al venditore del biglietto serie C n. 92790 vincente il quinto premio . . . . . » 250.000

Ai venditori degli altri quindici biglietti vincenti i premi di abbinamento: L. 62.500 ciascuno.

(3885)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 29 gennaio 1971 registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1971 registro n. 10 Difesa, foglio n. 384

I seguenti decreti relativi a concessioni di decorazioni al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto presidenziale 13 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1949, registro n. 1, foglio n. 87 (Bollettino ufficiale 1949, dispensa 4, pagina 623):

Bortolani Marcello, di Gaetano, da Roma, classe 1911, capitano s.p.e. 46° Reggimento artiglieria motorizzata «Trento». L'anno di nascita è: 1913.

Regio decreto 14 marzo 1940, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1940, registro n. 11, foglio n. 245 (Bollettino ufficiale 1940, dispensa 66, pagina 6804):

Festivi Gastone, di Biagio, classe 1916, da Firenze, sergente 1° Reggimento «Frecce Nere». Le generalità sono: Frisoni Gastone, Piero, Orlando, di Angelo e di Festivi Adele, nato il 5 luglio 1916 a Firenze.

Regio decreto 29 giugno 1939, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1939, registro n. 7, foglio n. 69 (Bollettino ufficiale 1940, dispensa 6, pagina 570):

D'Aprano Filippo, di Angela D'Aprano, nato il 27 novembre 1907 a Tufo di Minturno (Littoria), sergente maggiore 1° Gruppo batterie leggere motorizzate obici da 100/17. Le generalità sono: Mazzucco Filippo Gregorio, di Gaspare e di Angela D'Aprano, nato il 27 novembre 1907 a Minturno (Latina).

Regio decreto 12 ottobre 1939, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1940, registro n. 2 A.I., foglio n. 278 (Bollettino ufficiale 1940, dispensa 57, pagina 5947):

Menicucci Dante, fu Francesco, nato il 26 ottobre 1911 a Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), aspirante ufficiale III Gruppo artiglieria someggiata. Il cognome è: Minicuci.

(3616)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Parma ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1971, la provincia di Parma viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3842)

Autorizzazione alla provincia di Parma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1971, la provincia di Parma viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.285.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3843)

Autorizzazione alla provincia di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1971, la provincia di Pistoia viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 682.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3844)

Autorizzazione alla provincia di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1971, la provincia di Potenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.358.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3845)

Autorizzazione al comune di Chiaramonte Gulfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1971, il comune di Chiaramonte Gulfi (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 206.636.776, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3846)

Autorizzazione al comune di Anela ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1971, il comune di Anela (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.107.693, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3847)

Autorizzazione al comune di Oniferi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1971, il comune di Oniferi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3848)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Fuscaldo

Con decreto 23 dicembre 1970, n. 687, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato fluviale in sinistra del torrente Lavandaia in comune di Fuscaldo (Cosenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 13 mappale I-*A* della superficie di mq. 860 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 2 maggio 1969 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Cosenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(3673)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre 1970, n. 2513, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1971 al registro n. 3, Lavori pubblici, foglio n. 45, è stato dichiarato inammissibile, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 5 agosto 1968 dal sig. Giuseppe Ceretta, assegnatario di un alloggio popolare di spettanza del comune di Fontaniva (Padova) ed ivi sito alla via Umberto I n. 37, avverso la deliberazione 29 maggio 1967 del consiglio comunale di Fontaniva (Padova).

(3675)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del consorzio di bonifica montana del «Turano»

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 11480, in data 4 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre successivo, registro n. 13, foglio n. 200, è stato costituito d'ufficio il consorzio di bonifica montana del « Turano » avente giurisdizione nel comprensorio di bonifica montana del « Turano e territori contermini » ricadente nelle provincie di Rieti, L'Aquila e Roma ed esteso per ha. 87.703.

Con successivi decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste sarà nominato il commissario governativo ed approvato lo statuto.

(3581)

Divieto di esercizio venatorio nella zona « Isole Tremiti », in provincia di Foggia

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1971, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, è vietato, fino a nuova disposizione l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, in località « Isole Tremiti » a nord del promontorio del Gargano in provincia di Foggia.

(3582)

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica Bacino Retrone, con sede in Vicenza

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5178 in data 1° aprile 1971, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica Bacino Retrone, con sede in Vicenza, deliberate dal consiglio dei delegati in data 12 dicembre 1970.

(3671)

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica Stornara e Tara, con sede in Taranto

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5214 in data 1° aprile 1971, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica di Stornara e Tara, con sede in Taranto, deliberato dal consiglio dei delegati in data 27 novembre 1970.

(3672)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di S. Pietro Avellana

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1971, numero 30141/989, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione ad Apollonio Sabatino, nato a Vastogirardi il 3 febbraio 1912, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Celano-Foggia », tronco urbano in S. Pietro Avellana, estese mq. 45, riportate in catasto alle particelle numeri 112 e 112 ½ del foglio di mappa n. 40 del comune di S. Pietro Avellana e nella planimetria tratturale con le lettere *A* e *B*.

(3742)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Atri ad istituire un corso per tecnici di laboratorio medico.

Con decreto n. 900.8/X.79/1, in data 27 marzo 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Atri (Teramo), è autorizzata ad istituire un corso per tecnici di laboratorio medico con sede presso l'ospedale medesimo.

(3720)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 7

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 Mod. 241 D.P. — Data: 22 aprile 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Messina — Intestazione: Fiumara Agata, nata a Messina il 4 febbraio 1901 — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 aprile 1971

(3681)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinuncia all'allestimento della « XXIII Fiera nazionale avicunicola » di Ascoli Piceno

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno, promotrice della « XXIII Fiera nazionale avicunicola » ha reso noto che la predetta manifestazione, già programmata in Ascoli Piceno per il periodo 13-16 maggio 1971, non avrà luogo.

(3686)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Foligno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Foligno, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 3 aprile 1971 che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Foligno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Foligno (Perugia), secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il prof. dott. Lido Becherini è nominato commissario straordinario ed i signori Giuseppe Bertuzzi, rag. Bruno Ottaviani e rag. Francesco Belati sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Foligno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Foligno (Perugia), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1971

Il Governatore: CARLI

(3926)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio e di addestramento

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, anno VI, n. 2 del 30 marzo 1971, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a quaranta borse di studio per laureandi italiani, nell'ambito delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando di concorso a dieci borse di studio presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze agrarie.

Bando di concorso a due borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura.

Bando di concorso a quindici borse di studio presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

(3932)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Commissione giudicatrice del concorso a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea sulla programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 22 dicembre 1970, n. 1036, che approva l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1971;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 17 marzo 1970, con il quale è stato indetto un concorso a ventiquattro premi-acquisto di L. 500.000 ciascuno per tesi di laurea nelle materie precisate nello stesso bando;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della commissione giudicatrice prevista dall'art. 5 del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 15 gennaio 1970, indicato nella premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Cafagna prof. Luciano, consigliere economico di 1ª classe.

Componenti:

Caffè prof. Federico, dell'Università di Roma;
Armani prof. Pietro, dell'Università di Pisa;
Cheli prof. Enzo, dell'Università di Siena;
Vallauri prof. Carlo, direttore di divisione.

Le funzioni di segretario della commissione saranno espletate dal dott. Giuseppe Bruno, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e dalla legge 417 del 5 giugno 1967 e la relativa spesa graverà sul capitolo 1052 dell'esercizio finanziario 1971 e dell'anno successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1971

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1971
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 333

(3634)

MINISTERO DELLA SANITA

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione alla sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 7 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 313 dell'11 dicembre 1970, con il quale è stata indetta la sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo;

Considerato che l'esiguo numero di domande di ammissione ai predetti esami, pervenute a questo Ministero a distanza di pochi giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle stesse, non consente una idonea selezione dei candidati;

Considerato, altresì, che numerosi medici naviganti, sforniti di abilitazione all'imbarco, hanno manifestato l'interesse a partecipare alla presente sessione di esami e sono impossibilitati a produrre la relativa domanda in quanto attualmente imbarcati;

Ritenuta, pertanto, la necessità di prorogare i termini di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla sessione di esami in parola;

Decreta:

Sono prorogati di giorni sessanta i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo, di cui al decreto citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(3688)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di geometria analitica con elementi di proiettiva nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, che reca le norme riguardanti il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica, dell'Istituto idrografico della Marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette accademie;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1969, registro n. 11 Difesa, foglio n. 148, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di geometria analitica con elementi di proiettiva nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, riguardante i compensi ai componenti delle commissioni, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di geometria analitica con elementi di proiettiva nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica, indetto con decreto ministeriale 19 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1969, registro n. 11 Difesa, foglio n. 148, è costituita come appresso:

Presidente:

Marescalchi generale D.A. Enrico, vice comandante della 3ª regione aerea.

Membri:

Mettimano generale D.A. Alessandro, comandante dell'Accademia aeronautica;

Cossu prof. Aldo, ordinario di geometria presso la facoltà di scienze dell'Università di Bari;

Franchetta prof. Alfredo Donato, ordinario di geometria presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli;

Cennamo prof. Francesco, ordinario di fisica presso l'Accademia aeronautica.

Segretario:

Tortora dott. Armando, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario della commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 ottobre 1970

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1971
Registro n. 15, *foglio n.* 112

(3689)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato dei vincitori del concorso a due posti di « rammendatrice e cucitrice ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 52ª del 26 dicembre 1970 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 6 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1970, registro n. 61 Difesa, foglio n. 70, con il quale sono stati nominati operai dello Stato i vincitori del concorso a due posti di operaio « rammendatrice e cucitrice », nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1968.

(3625)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato dei vincitori del concorso a due posti di « lavandaio ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 52ª del 26 dicembre 1970 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1970, registro n. 61 Difesa, foglio n. 26, con il quale viene nominato operaio dello Stato uno dei vincitori del concorso a due posti di operaio « lavandaio », nella categoria degli operai comuni, del ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 13 novembre 1968.

(3626)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di operaio « conducente di automezzi e trattori con patente D e E ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 1ª del 2 gennaio 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 7 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1970, registro n. 62 Difesa, foglio n. 122, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio « conducente di automezzi e trattori con patente *D* e *E* », nella categoria degli operai specializzati del ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 11 novembre 1968.

(3630)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di « conducente di automezzi e trattori con patente di tipo C ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 1ª del 2 gennaio 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 6 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1970, registro n. 62 Difesa, foglio n. 123, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio « conducente di automezzi e trattori con patente di tipo *C* », nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1968.

(3628)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova.

La prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16621, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1970, registro n. 54 bilancio Trasporti, foglio n. 325, avrà luogo il giorno 9 maggio 1971, alle ore 8 nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Torino:
1) istituto tecnico commerciale « Germano Sommeiller », corso Duca degli Abruzzi n. 20;
2) istituto tecnico commerciale « L. Einaudi », via Braccini, 11.

Sede di Milano:
1) istituto tecnico commerciale statale « P. Verri », via Lattanzio, 38;
2) liceo ginnasio statale « G. Carducci », via Beroldo, 9.

Sede di Verona:
1) istituto tecnico statale industriale « G. Ferraris », via del Pontiere, 40.

Sede di Venezia:
1) istituto tecnico industriale « A. Pacinotti », via Canevè, 93 - Mestre;
2) liceo ginnasio « Franchetti », corso del Popolo, 82 - Mestre.

Sede di Trieste:
1) istituto tecnico commerciale per geometri « L. da Vinci », via Paolo Veronese, 3.

Sede di Genova:
1) scuola media statale « G. Parini », via Archimede, 46;
2) scuola media statale « L. Cambiaso », via Luca Cambiaso, 6.

Sede di Bologna:
1) istituto magistrale « L. Bassi », via S. Isaia, 35;
2) scuola media « Zanotti », via Calori, 8;
3) istituto tecnico « Marconi », via Matteotti, 7;
4) liceo scientifico « A. Righi », viale Carlo Pepoli, 3.

Sede di Firenze:	1) istituto tecnico industriale « L. da Vinci », via del Terzolle, 91;
	2) biennio istituto tecnico industriale « L. da Vinci », via Panciatichi, 27;
	3) liceo scientifico « L. da Vinci », via G. dei Marignolli, 1.
Sede di Ancona:	1) liceo scientifico « Luigi di Savoia », via Vecchini, 2;
	2) scuola media « G. Leopardi », via V. Veneto, 9;
	3) istituto tecnico commerciale « Stracca », via Montebello s. n.
Sede di Roma:	1) istituto tecnico commerciale « Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi », via Palestro, 38;
	2) istituto tecnico industriale G. Galilei », via Conte Verde, 51;
	3) liceo scientifico « Plinio Seniore », via Montebello, 126.
Sede di Napoli:	1) liceo « Sannazzaro », via Puccini, 3 (Vomero);
	2) scuola media « Giulio Cesare », via Puccini, 1 (Vomero);
	3) scuola media « U. Saba », vico Acitillo (Vomero);
	4) liceo « Umberto 1° », via Carducci, 1;
	5) istituto tecnico commerciale « M. Pagano », via A. d'Isernia, s. n.
Sede di Bari:	1) istituto tecnico statale per geometri « Pitagora » (ex Giulio Cesare), corso Cavour, 249.
Sede di Reggio Calabria:	1) liceo ginnasio « T. Campanella », via T. Campanella, 25;
	2) istituto tecnico commerciale « R. Piria », via Vittorio Emanuele, 121;
	3) istituto magistrale « T. Gulli », via 2 Settembre, 2-A.
Sede di Palermo:	1) liceo scientifico « S. Cannizzaro », via Generale Arimondi, 1;
	2) liceo ginnasio « Garibaldi », via Canonico Rotolo, s. n.
Sede di Cagliari:	1) liceo ginnasio statale « G. M. Dettori », via Cugia, 2.

Roma, addì 7 aprile 1971

Il direttore generale: FIENGA

(3888)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2334, prot. n. 1382 in data 3 marzo 1969, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1967, successivamente integrato con decreto n. 2397, prot. n. 4392 del 12 giugno 1969;

Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto del medico provinciale 3 gennaio 1970, n. 2498, prot. n. 2, nonchè la graduatoria delle concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè gli articoli 23, sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Bernardi Aldina	punti	66,475
2. Pessina Maria Santina	»	64,705
3. Monari Luciana	»	59,538
4. Bartolini Lucia	»	58,226
5. Giovannini Natalina	»	57,668
6. Tasini Evelina	»	55,727
7. Barnabà Egidia	»	55,312
8. Paniccia Maria	»	55,152
9. Soci Antonia	»	54,476
10. Melli Santa	»	53,062
11. Malaguti Giulia	»	51,853
12. Mosconi Marina	»	49,500
13. Borgatti Maria	»	48,450
14. Lamandini Luciana	»	48,080
15. Mauri Enrica	»	45,125

Il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Bologna, addì 4 marzo 1971

Il medico provinciale: MARENZI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2652, prot. 8585 in data 30 ottobre 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1967, bandito con decreto n. 2334, prot. n. 1382, in data 3 marzo 1969, integrato con decreto n. 2397, prot. n. 4392 del 12 giugno 1969;

Esaminate le domande delle concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 23, sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso in premessa per la sede a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Bernardi Aldina: S. Giovanni in Persiceto (condotta unica);

2) Pessina Maria Santina: Monzuno, 1ª condotta (capoluogo);

3) Monari Luciana: Camugnano (condotta unica).

Il presente decreto è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Bologna, addì 5 marzo 1971

Il medico provinciale: MARENZI

(3729)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.